

TI_GERICHTE 36.2021.13 vom 8. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2021.13

FR: TI_GERICHTE 36.2021.13 du 8 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 36.2021.13 del 8 marzo 2021

Volltext

Incarto n.36.2021.13

IR/sc

Lugano

8 marzo 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 4 marzo 2021 formulata da

AT 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro le malattie

considerato in fatto ed in diritto

·che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in R DAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Sul tema del giudizio monocratico da parte dei membri della sezione di diritto pubblico del TA si faccia riferimento a Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale, in RtiD 2016-I- 307 e ss.;

"() Nel caso in cui il ricorrente intendesse fare valere pretese derivanti dall'infortunio al piede e quindi dalla sua assicurazione complementare alla LAINF- ciò che però non emerge

con sufficiente chiarezza dalla petizione -, questa Corte dovrebbe negare la propria competenza in materia.

In effetti, questa copertura assicurativa soggiace non alla LAINF, bensì alla LCA (Ghèlèw, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 325).

In merito all'art. 107 LAINF, in vigore fino al 31 dicembre 2002 e ora sostituito, nei suoi contenuti, dall'art. 57 LPG, in RAMI 1990, U 103, pag. 265 seg., allora il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha statuito che i tribunali previsti dall'art. 107 LAINF non sono competenti per giudicare le contestazioni in materia di prestazioni complementari alla LAINF, a meno che il diritto di procedura cantonale conferisca al tribunale delle assicurazioni competente a dirimere le vertenze sorte in ambito LAINF, il potere di statuire anche in merito a prestazioni derivanti dall'assicurazione complementare (STCA35.2014.114 del 21 maggio 2015 consid. 2.2).

Su questa tematica il consigliere nazionale Mauro Poggia ha depositato un'iniziativa parlamentare il 21 giugno 2013 (n. 13.441) volta a modificare gli artt. 7 e 243 cpv. 2 lett. f CPC, affinché all'istanza unica cantonale designata siano sottoposte non solo le controversie derivanti dall'assicurazione complementare all'assicurazione sociale malattie, ma anche le controversie derivanti dall'assicurazione complementare alla LAINF e che ad entrambe si applichi la procedura semplificata.

Per quel che concerne il Canton Ticino, al suo art. 1 la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) non conferisce al TCA alcuna competenza in materia di assicurazioni complementari alla LAINF.

In ambito di assicurazioni complementari private alla malattia, l'art. 75 LCAMal, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, prevede che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Giusta l'art. 67 cpv. 1 LAMal, modificato dal 1° gennaio 2016 con l'introduzione della Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (RS 832.12) del 26 settembre 2014, le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.

L'art. 2 cpv. 1 LVAMal dispone che le casse malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo lucrativo che esercitano l'assicurazione sociale malattie conformemente alla LAMal.

Secondo l'art. 2 cpv. 2 LVAMal, le casse malati possono offrire, oltre all'assicurazione sociale malattie ai sensi della LAMal, anche assicurazioni complementari; secondo le condizioni e nei limiti massimi determinati dal Consiglio federale possono pure esercitare altri rami d'assicurazione. Tali assicurazioni sono rette dalla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione.

Le casse malati possono inoltre esercitare l'assicurazione contro gli infortuni nei limiti previsti dall'articolo 70 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.

L'art. 1 OVAMal precisa che per altri rami d'assicurazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 LVAMal s'intendono:

- a. un'indennità in caso di morte in seguito a malattia o infortunio di 6000 franchi al massimo;
- b. la continuazione dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal).

Il TCA è quindi competente a dirimere controversie non solo in ambito di assicurazione sociale contro le malattie, ma anche che concernono l'assicurazione complementare alla malattia secondo la Legge sul contratto di assicurazione.

Le vertenze aventi per oggetto le indennità giornaliere per malattia, siano esse regolate dalla LAMal giusta l'art. 67 LAMal o dalla LCA su rinvio dell'art. 2 cpv. 2 LVAMal, rientrano dunque nelle competenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni in virtù dell'art. 75 LCAMal.

Per contro, se da un lato le cause portanti sulle indennità giornaliere per infortunio secondo l'assicurazione sociale (artt. 15-17 LAINF) sono anch'esse attribuite al TCA conformemente all'art. 57 LPGa, dall'altro lato le vertenze sulle indennità giornaliere per infortunio secondo il diritto privato (LCA) non rientrano fra le competenze che la legge (art. 2 cpv. 2 LVAMal) conferisce al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Nel caso concreto non si è infatti in presenza di un altro ramo d'assicurazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LVAMal e dell'art. 1 OVAMal, di modo che la competenza del TCA non può essere dedotta nemmeno dall'art. 75 LCAMal (sul tema si veda la STCA 35.2011.79 del 16 febbraio 2012).

Pertanto, la verifica di un eventuale diritto alle indennità giornaliere derivanti dall'infortunio () non può qui essere esaminata;

-che non vi sono motivi per scostarsi da questa costante giurisprudenza, ritenuto anche come il trattamento della citata iniziativa parlamentare del 21 giugno 2013 n. 13.441 dell'allora consigliere nazionale Mauro Poggia, ripresa dal consigliere nazionale Golay, è stato prorogato fino alla sessione invernale 2020 (cfr. www.parlament.ch/ e, ad oggi, non è ancora stata evasa);

-che, di conseguenza, il TCA non è competente per decidere nel merito della petizione inoltrata dall'attore riferita a IG infortunio retta dalla LCA, petizione che deve pertanto essere dichiarata irricevibile;

-che per quanto concerne l'ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l'Alta Corte ha affermato che lo stesso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso siccome il giudizio emanato da un'unica istanza cantonale ed alla luce della materia di cui si tratta (si vedano gli artt. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1);

-che secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell'attore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

3. Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato

Ivano Ranzanici

Il segretario di Camera

Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.